

Set Informativo

POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALI

Il presente set informativo contiene:

- Documento Informativo Precontrattuale Danni
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- Informativa relativa alla Protezione dei Dati

E deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione della Polizza Collettiva

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale. La copertura assicurativa è facoltativa.

Polizza Collettiva n. IT5K01
Ultimo aggiornamento: 24/03/2026.

Assicurazione Infortuni Personali

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Stellantis Insurance Europe Limited

Indirizzo: MIB House, 53, Abate Rigord Street, Ta'

Xbiex, Malta Numero di registro: C68963

Prodotto: Infortuni Personali (Polizza Collettiva n. IT5K01)

Il presente DIP Danni è stato redatto in data 24/03/2026 ed è l'ultimo aggiornamento disponibile.

Questo documento informativo fornisce un riassunto delle principali caratteristiche della nostra polizza, quali le coperture, le esclusioni, la durata ed altri importanti elementi da conoscere. Per questo motivo non può essere considerato esaustivo. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Infortuni Personali è un'assicurazione facoltativa per le persone residenti in Italia che al momento dell'adesione al Contratto non abbiano già superato i 79 anni di età e che permette all'assicurato di ricevere un indennizzo in caso di Infortunio occorso durante la validità della copertura.



Che cosa è assicurato?

✓ Decesso da Infortunio:

- € 25.000,00

in caso di decesso intervenuto in seguito al verificarsi di Infortunio se il decesso avviene entro un limite di 180 giorni dall'Infortunio

✓ Invalidità Permanente da infortunio:

- € 25.000,00

se l'Assicurato rimane invalido in modo permanente in seguito ad un Infortunio;

✓ Inabilità Temporanea Totale da infortunio: l'Assicuratore verserà

all'Assicurato un'indennità pari ad un massimo di

- € 500,00

per ogni mese di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio di durata non inferiore ad un minimo di 30 giorni consecutivi.



Che cosa non è assicurato?

✗ Persone che al momento dell'adesione al Contratto abbiano già superato i 79 anni di età.

✗ Persone non residenti in Italia.

✗ Non sono assicurate le conseguenze di malattie o di eventi non dovuti a causa fortuita, violenta od esterna, o che non abbiano prodotto lesioni fisiche oggettivamente constatabili e/o che non abbiano per conseguenza il decesso, una invalidità permanente o una delle altre prestazioni garantite dal Contratto.

✗ Il decesso che sia intervenuto una volta decorsi più di 180 giorni dall'Infortunio.



Ci sono limiti di copertura?

Nessun indennizzo verrà corrisposto nel caso in cui:

! Il Sinistro non sia dovuto esclusivamente ad un Infortunio coperto dal Contratto;

! L'Infortunio sia causato da intossicazioni conseguenti l'assunzione di droghe, alcool, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato a meno che non siano state debitamente prescritti;

! Il Sinistro sia avvenuto mentre l'Assicurato era alla guida di un veicolo senza la prescritta abilitazione o per il quale non era in possesso di regolare patente di guida in corso di validità;

! Il Sinistro sia avvenuto mentre il veicolo finanziato era guidato da una persona non espressamente autorizzata dall'Aderente.

! Il Sinistro sia occorso mentre l'Assicurato praticava sport aerei, dalla partecipazione a gare o corse motoristiche ed alle relative prove ed allenamenti, e dalla pratica di attività sportiva professionale;

! Il Sinistro sia avvenuto mentre il veicolo assicurato, al momento del Sinistro, era:

- utilizzato per il trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive;
- destinato ad uso o trasporto pubblico (quali, a titolo esemplificativo, taxi, autoscuole, ambulanze, mezzi di soccorso o trasporto pubblico);
- classificato come ciclomotore o motociclo; ! Il Sinistro sia occorso in occasione di guerra o qualsiasi atto di guerra, invasione, terrorismo o attività terroristica, atto di nemico straniero, ostilità (sia che sia stata dichiarata guerra o meno), rivolta e/o tumulto, sciopero, guerra civile, ribellione, insurrezione, potere militare o usurpato, nonché inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;

! Il Sinistro si sia verificato per dolo o colpa grave dell'Assicurato;

! L'Infortunio sia cagionato volontariamente dall'Assicurato, incluso suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;

! Il Sinistro sia occorso in occasione della prestazione di un servizio nelle forze armate (di qualsiasi Paese) anche se in attività non belliche. Al fine

di evitare qualsiasi dubbio, il termine “forze armate” comprende qualsiasi forza militare di un determinato Paese;
! Il Sinistro sia una conseguenza diretta di infortuni accaduti precedentemente rispetto alla adesione al Contratto.



Dove vale la copertura?

✓ La copertura ti copre dappertutto nel mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Eventuali variazioni del rischio assicurato dovranno essere prontamente comunicate all'Assicuratore al fine di non incorrere nella perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Quando si verifica un Sinistro, hai il dovere di denunciarlo prontamente e devi inviare, insieme ai moduli di denuncia del Sinistro, tutta la documentazione richiesta dall'Assicuratore al fine di una corretta gestione e valutazione del Sinistro.

In particolare, devi inviare:

Per la garanzia **Decesso da Infortunio**:

Per la copertura principale:

- Il Modulo per la denuncia del Sinistro da richiedere all'Assicuratore debitamente compilato e firmato;
- copia del verbale stilato dall'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, Polizia o Carabinieri o Autorità Giudiziaria) relativo all'evento che ha causato l'Infortunio, se disponibile;
- copia della certificazione medica attestante il decesso con indicazione delle cause che lo hanno determinato;
- copia del certificato di morte;
- eventuale copia della cartella clinica in caso di degenza dell'Assicurato presso un ospedale;

Per l'estensione della copertura principale:

- Per gli incidenti verificatisi durante la guida del veicolo finanziato da parte del Conducente Autorizzato dall'Aderente, oltre ai documenti richiesti dai precedenti punti, il Conducente Autorizzato dovrà fornire un valido documento di identità (o altro documento equivalente, ad es. il passaporto) e una patente di guida valida al momento del sinistro.
- Certificato di Pronto Soccorso;

Per la garanzia **di Invalidità Permanente da Infortunio**:

Per la copertura principale:

- Il Modulo per la denuncia del Sinistro da richiedere all'Assicuratore debitamente compilato e firmato;
- copia del verbale stilato dall'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, Polizia o Carabinieri o Autorità Giudiziaria) relativo all'evento che ha causato l'Infortunio, se disponibile;
- copia del certificato di Invalidità Permanente (di grado non inferiore al 60%) rilasciato dall'autorità competente;
- copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato;
- copia dei certificati medici sul decorso delle lesioni fino al conseguimento dell'Invalidità Permanente da Infortunio;

Per l'estensione della copertura principale:

- Per gli incidenti verificatisi durante la guida del veicolo finanziato da parte del Conducente Autorizzato dall'Aderente, oltre ai documenti richiesti dai precedenti punti, il Conducente Autorizzato dovrà fornire un valido documento di identità (o altro documento equivalente, ad es. il passaporto) e una patente di guida valida al momento del sinistro.
- Certificato di Pronto Soccorso;

Per la **garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio**:

Per la copertura principale:

- Il Modulo per la denuncia del Sinistro da richiedere all'Assicuratore debitamente compilato e firmato;
- copia del verbale stilato dall'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, Polizia o Carabinieri o Autorità Giudiziaria) relativo all'evento che ha causato l'Infortunio, se disponibile;
- fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato;

successivamente, sino a guarigione avvenuta, copia dei certificati medici sul decorso delle lesioni. Tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'Assicuratore;

Per l'estensione della copertura principale:

- Per gli incidenti verificatisi durante la guida del veicolo finanziato da parte del Conducente Autorizzato dall'Aderente, oltre ai documenti richiesti dai precedenti punti, il Conducente Autorizzato dovrà fornire un valido documento di identità (o altro documento equivalente, ad es. il passaporto) e una patente di guida valida al momento del sinistro.
- Certificato di Pronto Soccorso;



Quando e come devo pagare?

Il Premio è versato mensilmente alla Contraente Stellantis Financial Services Italia S.p.A. senza oneri aggiuntivi a carico dell'Assicurato,

Il Premio è versato dall'Assicurato tramite mandato SEPA ed è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il Contratto ha durata di un mese ed è automaticamente rinnovabile, in assenza di disdetta, per un uguale periodo di un mese, e così via in occasione di ogni successiva scadenza contrattuale.

La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento o del Contratto di Locazione Finanziaria da parte dell'Aderente.

La copertura assicurativa termina automaticamente al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- 30 (trenta) giorno dopo l'esercizio del diritto di disdetta mensile oppure alla data di scadenza dell'ultima Rata prevista dal piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento o il Contratto di Locazione Finanziaria e, in ogni caso, non oltre gli 96 (novantasei) mesi dalla data di decorrenza del Contratto di Finanziamento o il Contratto di Locazione Finanziaria;
- In caso di risoluzione del Contratto di Finanziamento o il Contratto di Locazione Finanziaria;
- Alla data in cui il Debito Residuo è corrisposto per qualsiasi motivo;
- trasferimento della residenza dell'Aderente al di fuori dell'Italia;
- morte dell'Aderente;
- a seguito della liquidazione all'Aderente dell'Indennizzo per Decesso da Infortunio o Invalidità Totale Permanente da Infortunio.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi hai 60 giorni di tempo dall'adesione alla Polizza per disdire il contratto di assicurazione. Inoltre, puoi recedere dalla Polizza comunicando all'Assicuratore la tua disdetta con un preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Infortuni Personali



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Assicuratore: Stellantis Insurance Europe Limited

Prodotto: Infortuni Personali (Polizza Collettiva n IT5K01)

Il presente DIP aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/09/2025 ed è l'ultimo aggiornamento disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assicuratore: Stellantis Insurance Europe Limited

Direzione generale e sede sociale: MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, XBX 1122, Malta Indirizzo di posta elettronica: stellantis-insurance@stellantis.com; PEC: info@stellantis-insurance-europe-cert.it

Sito internet: <http://reports.stellantis-insurance.it>

Stellantis Insurance Europe Ltd è una società che fa parte del Gruppo Stellantis e del Gruppo Santander Consumer Finance, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority con numero di registro C68963, emesso in data 26 giugno 2008. Stellantis INSURANCE EUROPE LIMITED opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, dove è iscritta all'Elenco II allegato in appendice all'Albo delle imprese presso l'IVASS – Imprese in libera prestazione di servizi in entrata SEE – sub n. II 01350, dal 19/11/2015.

Il **patrimonio netto di Stellantis Insurance Europe Ltd** ammonta a €95,511,862 costituito da un capitale sociale di €2,700,000 e un conferimento di capitale di €92,811,862. L'indice di solvibilità è pari al 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla Direttiva Solvibilità II 2009/138/CE, entrata in vigore il 1° Gennaio 2016. I suddetti dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione finanziaria al 31 Dicembre 2024.

Le informazioni e i relativi aggiornamenti, incluse le Relazioni sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), sono pubblicati sul sito internet: <https://reports.stellantis-insurance.it/> dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Inabilità Temporanea Totale da Infortunio

Per i Sinistri derivanti da Infortunio, l'Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale è soggetto a una Franchigia assoluta di 30 (trenta) giorni. L'Assicuratore non pagherà più di 12 (dodici) mesi per ogni Sinistro dal quale deriverà una Inabilità Temporanea Totale da Infortunio.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 50% del Premio netto pagato dal cliente.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone residenti in Italia, di età inferiore a 79 anni.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi alla presente Polizza, devono essere presentati per iscritto dall'esponente al seguente indirizzo postale:</p> <p style="text-align: center;">Stellantis INSURANCE EUROPE LIMITED c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A. Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO)</p> <p>oppure per e-mail al Responsabile dei Reclami all'indirizzo: stellantis-complaints@stellantis.com.</p> <p>L'Assicuratore s'impegna a comunicare per iscritto l'avvenuto ricevimento del reclamo non appena ricevuto e a rispondere definitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo esame. Nel caso in cui l'analisi del reclamo non sia completata entro 15 giorni dalla sua ricezione, l'Assicuratore informerà il reclamante su:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. le cause del ritardo; ii. il nuovo termine temporale previsto per la risoluzione del reclamo
Al Maltese Office of Arbitrator for Financial Services (OAFS)	<p>Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo l'esponente potrà rivolgersi all'Autorità di vigilanza maltese (The Office of the Arbitrator for Financial Services) istituita ai sensi del Arbitrator for Financial Services Act (Cap.555) sito in N/S in Regional Road, Msida MSD 1920, Malta; oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo: https://www.financialarbiter.org.mt/</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). In ogni momento, l'Assicurato si riserva il diritto di presentare qualsiasi reclamo relativo alla presente Polizza davanti ai Tribunali del proprio luogo di residenza. Questa iniziativa non pregiudica il diritto dell'assicurato ad intraprendere altre azioni legali</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Risoluzioni delle liti transfrontaliere. L'Aderente può presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.</p>
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<p>Se l'Aderente/Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (https://reports.stellantis-insurance.it/diritto-all-oblio-oncologico/).</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>L'Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Aderente/Assicurato. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Aderente/Assicurato.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Imposta sui premi

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura determinata dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e da altre disposizioni normative in relazione alle diverse coperture assicurative acquistate.

Detraibilità fiscale dei premi

Per le detrazioni spettanti in relazione ai premi versati, si rinvia a quanto previsto dalla normativa fiscale rilevante al momento del pagamento del premio ed in particolare dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi").

Tassazione delle prestazioni assicurate

Le somme corrisposte dall'impresa di assicurazione in dipendenza del contratto di polizza non sono soggette a tassazione in capo al soggetto assicurato, salvo quanto eventualmente e diversamente previsto dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi").

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE N. IT5K01

Stellantis Financial Services Italia S.p.A.
Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO)
(la CONTRAENTE)

E

STELLANTIS INSURANCE EUROPE Ltd
con sede legale in
53 Triq Abate Rigord, XBX1122 Ta' Xbiex, Malta
(l'ASSICURATORE)

Data di ultimo aggiornamento 24.03.2026

SOMMARIO delle Condizioni di Assicurazione

GLOSSARIO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	1 di 6
1. Oggetto della copertura	1 di 6
2. Decesso da Infortunio	1 di 6
3. Invalidità Permanente da Infortunio	1 di 6
4. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio	1 di 6
5. Esclusioni	2 di 6
6. Durata, decorrenza e conclusione della Polizza	3 di 6
7. Validità del Modulo di Adesione.....	3 di 6
8. Persone assicurabili	3 di 6
9. Recesso e disdetta.....	3 di 6
10. Termine della copertura assicurativa	4 di 6
11. Pagamento del Premio	4 di 6
12. Denuncia del Sinistro	5 di 6
13. Comunicazioni, Elezioni di Domicilio	5 di 6
14. Sanzioni Internazionali	5 di 6
15. Legge applicabile e foro competente	5 di 6
16. Obblighi del Contraente.....	6 di 6
17. Prescrizione e decadenza dai diritti derivanti dal Contratto.....	6 di 6
18. Reclami.	6 di 6

GLOSSARIO

ADERENTE – La persona il cui interesse è coperto dall'assicurazione. È la persona fisica o giuridica che ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento o il Contratto di Locazione Finanziaria con la Contraente e che aderisce alla polizza assicurativa.

ASSICURATO –

Per la copertura principale:

Il soggetto i cui interessi sono protetti dalla Polizza, ossia:

a) in caso di persona fisica, l'Aderente che ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento o il Contratto di Locazione Finanziaria con il Contraente e ha firmato il Modulo di Adesione impegnandosi a corrispondere il Premio;

b) in caso di persona giuridica quale Aderente, il legale rappresentante della società.

Per l'estensione della copertura principale:

La definizione di Assicurato si estende a qualsiasi Conducente Autorizzato, esclusivamente per gli eventi derivanti da Infortunio avvenuti durante la guida del veicolo finanziato.

ASSICURATORE – Stellantis Insurance Europe Limited, una società appartenente al Gruppo Stellantis (Limited Liability Company) e a Santander Consumer Finance Group con sede in: 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta' Xbiex, XBX 1122, Malta. Stellantis Insurance Europe Ltd è una società vigilata dalla Malta Financial Services Authority, autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione in virtù del provvedimento numero C68963 emesso in data 26.06.2008. È vigilata da Malta Financial Services Authority e opera in Italia, in regime di libera prestazione di servizi, dove è iscritta nell'Elenco II allegato in appendice all'Albo delle imprese presso l'IVASS - Società in libera prestazione di servizi in entrata SEE – sub n. II. 01350. Cod. 40649.

BENEFICIARIO – il soggetto che ha diritto alla prestazione.

Per le coperture Decesso da Infortunio: i beneficiari sono gli eredi legittimi dell'Assicurato, in parti uguali.

Per le coperture Inabilità Temporanea Totale da Infortunio, Invalidità Permanente da Infortunio: il beneficiario è l'Assicurato.

CONDUCENTE AUTORIZZATO – la persona autorizzata dall'Aderente a guidare il veicolo finanziato e che, in caso di incidente, si identifica nell'Assicurato. Il Conducente assicurato deve soddisfare i requisiti documentali e di identificazione previsti dall'Assicuratore.

CONTRAENTE – Stellantis Financial Services Italia S.p.A., iscritta nell'Elenco degli intermediari annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi ("RUI") sub n. 000533343, che stipula la presente Polizza Collettiva per conto dei propri clienti che sottoscrivono finanziamenti concessi dalla stessa Contraente.

CONTRATTO/POLIZZA – la polizza di assicurazione collettiva n. IT5K01.

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – Il contratto di finanziamento concluso tra la Contraente e un proprio cliente il cui oggetto è l'erogazione di un finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo.

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA – il contratto di locazione finanziaria (leasing) concluso tra la Contraente e un proprio cliente il cui oggetto è il finanziamento del cliente volto ad ottenere la disponibilità ed il godimento di un veicolo che viene scelto direttamente dall'utilizzatore presso i rivenditori convenzionati.

DATA DI DECORRENZA – data di decorso dell'operatività delle garanzie assicurative.

DEBITO RESIDUO: la somma complessiva in linea capitale risultante a carico dell'Aderente al momento del Sinistro, ad esclusione di eventuali importi di rate insolute e maturate prima del verificarsi del Sinistro.

ETÀ DELL'ADERENTE – gli anni di età compiuti dall'Aderente alla Data di Decorrenza o, rispettivamente, alla data di rinnovo.

FRANCHIGIA - un periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini delle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità.

GUERRA – qualsiasi conflitto armato, anche se non ufficialmente definito "guerra" o altra attività simile alla guerra, compresi: l'uso di forze armate da parte di qualsiasi Stato per scopi economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali o religiosi, la guerra civile, i tumulti popolari e le insurrezioni.

INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO - la condizione dell'Assicurato, certificata dal medico curante, tale per cui, a seguito di Infortunio, l'Assicurato sia impossibilitato a svolgere la propria professione o mestiere oppure l'attività ordinaria della vita quotidiana.

INDENNIZZO – la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

INFORTUNIO –

Per la copertura principale:

ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza il decesso, un'invalidità permanente, un'inabilità temporanea totale.

Per l'estensione della copertura principale:

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna verificatosi durante la guida del veicolo finanziato che coinvolge il Conducente Autorizzato, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza il decesso, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea totale.

INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO - la perdita definitiva e irrimediabile, a seguito di Infortunio, da parte dell'Assicurato, della capacità di svolgere un lavoro che genera reddito, indipendentemente dalla normale attività svolta, di grado non inferiore al 60%. Il grado di Invalidità Permanente da Infortunio sarà accertato in base ai criteri fissati dalle assicurazioni contro gli infortuni professionali conformemente alle disposizioni previste dal T.U. che disciplina la materia di cui al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche e integrazioni.

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti di imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo italiano.

MEDICO – soggetto, diverso dall'Assicurato, da un suo socio in affari o da un membro prossimo della sua famiglia, laureato in medicina presso un'Università, legalmente abilitato all'esercizio della professione e iscritto presso il competente albo professionale del Paese in cui fornisce le proprie prestazioni.

MODULO DI ADESIONE – il documento sottoscritto dall'Aderente al fine di aderire alla Polizza Collettiva. Si precisa che in ogni caso il contratto è perfezionato mediante documento cartaceo in caso di firma su carta, che può essere richiesto per posta, o per e-mail in caso di firma elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica: firmaelettronica@stellantis-financial-services.it.

PERIODO DI CARENZA – il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione del Contratto e l'effettiva decorrenza della copertura assicurativa.

PREMIO – l'importo dovuto dall'Aderente quale corrispettivo per il Contratto di assicurazione.

RATA – ogni rata di rimborso del Contratto di Finanziamento o di Locazione Finanziaria, dovuta dall'Aderente alla Contraente, comprensiva di quota capitale e interessi.

RESIDENZA – il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale e in cui il suo documento di identità è stato ufficialmente rilasciato dalle competenti autorità.

SET INFORMATIVO - il documento previsto dal Regolamento IVASS 41/2018 da consegnare all'Aderente prima della sottoscrizione della Polizza a cura del Contraente, contenente il Documento Informativo Precontrattuale Danni, il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione, il Modulo di Adesione e l'Informativa sulla Protezione dei Dati.

SINISTRO–

Per la copertura principale:

l'evento dannoso per cui sono prestate le coperture assicurative previste dalla Polizza. Tutte le conseguenze derivanti dal medesimo evento costituiscono un solo Sinistro.

Per l'estensione della copertura principale:

L'evento dannoso verificatosi durante la guida del veicolo finanziato che coinvolge qualsiasi Conducente Autorizzato, per il quale vengono prestate le coperture assicurative previste dalla Polizza. Tutte le conseguenze derivanti dallo stesso evento costituiscono un unico Sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. OGGETTO DELLA COPERTURA

Per la copertura principale:

La copertura assicurativa è prestata per l'Aderente, esclusivamente in caso di Decesso da Infortunio, Invalidità Permanente da Infortunio, Inabilità Temporanea e Totale da Infortunio, occorsi durante la validità del Contratto.

Per l'estensione della copertura principale:

La copertura assicurativa si estende agli incidenti verificatisi durante la guida del veicolo finanziato, durante la validità del Contratto, da parte del Conducente Autorizzato dall'Aderente e in possesso di un documento di identità e di patente di guida valida. Tale estensione di copertura è limitata esclusivamente agli incidenti occorsi durante la guida del veicolo e non comprende altri eventi che si verificano al di fuori di tale situazione.

2. DECESSO DA INFORTUNIO

L'Assicuratore verserà, in parti uguali agli eredi legittimi dell'Assicurato, un Indennizzo pari a:

€ 25.000,00
(venticinque)

se il decesso dell'Assicurato avviene a seguito di Infortunio ed entro 180 (centottanta) giorni dal verificarsi dell'Infortunio stesso.

3. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

Nel caso in cui l'Infortunio abbia come conseguenza una Invalidità Permanente accertata di grado pari o superiore al 60% del totale, l'Assicuratore liquida l'Indennizzo all'Assicurato, fino a un massimo di:

€
25.000,00
(venticinque)

3.1 Periodo di Carenza e Franchigia

L'Invalidità Permanente da Infortunio non è soggetta a Periodo di Carenza o Franchigia.

4. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO

Nel caso in cui dall'Infortunio derivi per l'Assicurato un'Inabilità Temporanea Totale da Infortunio, medicalmente accertata, a svolgere la propria normale attività lavorativa, o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana nel caso in cui l'Assicurato non lavori, l'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato un Indennizzo per ogni mese di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio, fino ad un importo mensile massimo di:

€ 500,00
(cinquecento)

Una mensilità di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio corrisponde ad un periodo minimo di 30 (trenta) giorni consecutivi. L'Assicurato non avrà diritto ad alcuna Indennità in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio inferiore a 30 (trenta) giorni consecutivi.

Fermo restando quanto precede, l'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato un'Indennità, *pro-rata*, per l'eventuale periodo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio eccedente una mensilità (o multipli di un mese), ma inferiore a 30 (trenta) giorni.

Esempio

Se il periodo di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio è pari a 75 giorni consecutivi, 30 giorni non sono

coperti dal Contratto per opera della Franchigia Assoluta, mentre per i restanti 45 giorni l'Assicurato avrà diritto al pagamento di una mensilità e, *pro-rata*, al pagamento degli ulteriori 15 giorni.

AVVERTENZA: L'Assicuratore non pagherà più di 12 (dodici) mesi per ogni Sinistro dal quale deriverà una Inabilità Temporanea Totale da Infortunio.

4.1 Periodo di Carenza e Franchigia

L'Inabilità Temporanea Totale da Infortunio non è soggetta a un Periodo di Carenza.

L'Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio è soggetto a una Franchigia assoluta di 30 (trenta) giorni.

La Franchigia decorre dal primo giorno lavorativo di inattività (come risultante dalla data indicata nel certificato medico).

Se l'Assicurato, dopo una ripresa dell'attività lavorativa – ma prima che siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni da tale ripresa – subisce una nuova interruzione dell'attività lavorativa cagionata dallo stesso Infortunio, la copertura assicurativa sarà ripristinata senza l'applicazione di una nuova Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto ad una causa diversa dalla precedente, si applicherà nuovamente la Franchigia.

5. ESCLUSIONI

L'Assicurato non avrà diritto ad alcuna prestazione da parte dell'Assicuratore e questo non sarà tenuto al pagamento dell'Indennizzo qualora:

1. il Sinistro non sia dovuto esclusivamente ad un Infortunio coperto dal Contratto;
2. l'Infortunio sia causato da intossicazioni conseguenti l'assunzione di droghe, alcool, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato a meno che non siano state debitamente prescritti;
3. il Sinistro sia avvenuto mentre l'Assicurato era alla guida di un veicolo senza la prescritta abilitazione o per il quale non era in possesso di regolare patente di guida in corso di validità;
4. Il Sinistro sia avvenuto mentre il veicolo finanziato era guidato da un soggetto diverso dal Conducente Autorizzato dall'Aderente o, comunque, da un soggetto che non sia in possesso dei requisiti e della documentazione richiesta dall'Assicuratore per essere qualificato come Conducente Autorizzato;
5. Il Sinistro sia avvenuto mentre il veicolo assicurato, al momento del Sinistro, era:
 - utilizzato per il trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive;
 - destinato ad uso o trasporto pubblico (quali, a titolo esemplificativo, taxi, autoscuole, ambulanze, mezzi di soccorso o trasporto pubblico);
 - classificato come ciclomotore o motociclo;
6. l'Infortunio sia derivante dalla pratica di sport aerei, dalla partecipazione a gare o corse motoristiche ed alle relative prove ed allenamenti, e dalla pratica di attività sportiva professionale;
7. il Sinistro sia occorso in occasione di Guerra o qualsiasi atto di guerra, invasione, terrorismo o attività terroristica, atto di nemico straniero, ostilità (sia che sia stata dichiarata guerra o meno), rivolta e/o tumulto, sciopero, guerra civile, ribellione, insurrezione, potere militare o usurpato, nonché inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
8. il Sinistro si sia verificato per dolo o colpa grave dell'Assicurato;
9. l'Infortunio sia cagionato volontariamente dall'Assicurato, incluso suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
10. il Sinistro sia occorso in occasione della prestazione di un servizio nelle forze armate (di qualsiasi Paese) anche se in attività non belliche. Al fine di evitare qualsiasi dubbio, il termine "forze armate" comprende qualsiasi forza militare di un determinato Paese;
11. il Sinistro sia una conseguenza diretta di infortuni accaduti precedentemente rispetto alla adesione al Contratto.

6. DURATA, DECORRENZA E CONCLUSIONE DELLA POLIZZA

Per ogni Assicurato e sempre che sia pagato il Premio, la copertura assicurativa relativa alla Polizza ha una durata di un mese ed è automaticamente rinnovabile, in assenza di disdetta, per un uguale periodo di un mese, e così via in occasione di ogni successiva scadenza.

La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento o del Contratto di Locazione Finanziaria da parte dell'Aderente.

Salvo il caso di disdetta proveniente da una delle parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 30 (trenta) giorni da ciascuna scadenza del Contratto, la Polizza **si rinnova tacitamente per un mese** e così via ad ogni scadenza successiva.

AVVERTENZA: se l'Aderente omette di comunicare all'Assicuratore la modifica del rischio assicurato rispetto a quanto dichiarato alla Data di Adesione alla Polizza, tale omissione può cagionare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione della Polizza conformemente agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

7. VALIDITÀ DEL MODULO DI ADESIONE

Il Modulo di Adesione è valido ed idoneo a fornire prova della stipula del Contratto solo se il relativo Premio è stato pagato. Resta fermo che, in ogni caso, il contratto si è perfezionato mediante documento cartaceo in caso di firma su carta, che può essere richiesto per posta, o per e-mail in caso di firma elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica: firmaelettronica@stellantis-financial-services.it
PERSONE ASSICURABILI

Possono aderire al Contratto soltanto persone residenti in Italia che al momento dell'adesione al Contratto non abbiano già superato i 79 anni di età. Qualora l'Assicuratore accerti che, avuto riguardo all'età effettiva e alla residenza, l'Aderente non avrebbe potuto aderire al Contratto, o nel caso in cui accerti che l'Aderente ha reso dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che avrebbero determinato l'impossibilità per l'Aderente di aderire al Contratto medesimo, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

8. RECESSO E DISDETTA

Recesso

L'Aderente ha il diritto di recedere dalla Polizza entro 60 (sessanta) giorni dall'adesione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'assicuratore all'indirizzo:

Stellantis Insurance Europe LTD c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A.
Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO).

L'Assicuratore accetterà comunque recessi inviati entro il termine limite di 60 giorni dall'adesione al Contratto.

Non è consentito il recesso da una singola copertura della Polizza poiché le coperture sono offerte esclusivamente in abbinamento e costituiscono l'intera Polizza. Pertanto, il recesso esercitato secondo il presente articolo si estende automaticamente a tutte le coperture.

Disdetta

Ciascuna parte (Aderente ed Assicuratore) potrà comunicare formalmente la propria disdetta del Contratto dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Stellantis Insurance Europe Ltd c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A., Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO), da inviarsi con un preavviso non inferiore a trenta giorni da ciascuna scadenza del Contratto.

9. TERMINE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa della Polizza e di ogni singolo Modulo di Adesione termina automaticamente al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- 30 (trenta) giorno dopo l'esercizio del diritto di disdetta mensile oppure alla data di scadenza dell'ultima Rata prevista dal piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento o del Contratto di Locazione Finanziaria e, in ogni caso, non oltre gli 120 (centoventi) mesi dalla data di decorrenza del Contratto di Finanziamento o del Contratto di Locazione Finanziaria;
- in caso di risoluzione del Contratto di Finanziamento o del Contratto di Locazione Finanziaria;
- alla data in cui il Debito Residuo è corrisposto per qualsiasi motivo;
- trasferimento della residenza dell'Assicurato al di fuori dell'Italia;
- morte dell'Aderente;

- a seguito della liquidazione all'Assicurato dell'Indennizzo per Decesso da Infortunio o Invalidità Totale Permanente da Infortunio;

L'eventuale incasso del Premio successivamente al termine della copertura assicurativa nei casi indicati precedentemente, non comporterà alcun obbligo per l'Assicuratore di fornire la copertura assicurativa prevista dal Contratto. Qualsiasi importo addebitato o versato successivamente alla cessazione di efficacia della copertura assicurativa verrà tempestivamente rimborsato all'Assicurato senza interessi.

10. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è pagato mensilmente ed è pari all'importo indicato nel Modulo di Adesione, a seconda dell'opzione sottoscritta nello stesso dall'Aderente, ed è comprensivo di imposte. La Contraente addebiterà il Premio mensile unitamente all'addebito delle Rate di rimborso del Contratto di Finanziamento o del Contratto di Locazione Finanziaria, a partire dalla Data di Decorrenza indicata sul Modulo di Adesione. Il pagamento sarà effettuato tramite mandato SEPA.

Se l'Aderente non paga il Premio, la Polizza resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui è effettuato il pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Aderente al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Premio deve essere pagato alla Contraente, autorizzata dall'Assicuratore stesso alla esazione dei Premi.

11. DENUNCIA DEL SINISTRO

I Sinistri devono essere prontamente denunciati dall'Assicurato o dai suoi aventi diritto e, in ogni caso, nel termine previsto dall'art. 1913 del Codice Civile inviando il "Modulo per la denuncia del Sinistro" mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Medico di Stellantis Insurance Europe Ltd, c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A. in Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO).

Il "Modulo per la denuncia del Sinistro" può essere richiesto per posta o per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: perfetto@stellantis-finance.com.

Qualsiasi certificato medico dovrà essere redatto su carta intestata del Medico o della ASL o di altro ente competente che lo ha rilasciato e deve recare firma e timbro del Medico che lo rilascia.

AVVERTENZA: il reclamante dovrà inviare, unitamente al "Modulo per la denuncia del Sinistro", tutta la documentazione richiesta dall'Assicuratore. In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato di sottoporsi a visite mediche.

AVVERTENZA: la notifica di Sinistro sarà considerata completa solo al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Al fine di una corretta gestione e valutazione del Sinistro, l'Assicurato dovrà inviare la documentazione richiesta dall'Assicuratore:

per la **garanzia Decesso da Infortunio**:

Per la copertura principale

- Il Modulo per la denuncia del Sinistro da richiedere all'Assicuratore debitamente compilato e firmato;
- copia del verbale stilato dall'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, Polizia o Carabinieri o Autorità Giudiziaria) relativo all'evento che ha causato l'Infortunio, se disponibile;
- copia della certificazione medica attestante il decesso con indicazione delle cause che lo hanno determinato;
- copia del certificato di morte;
- eventuale copia della cartella clinica in caso di degenza dell'Assicurato presso un ospedale.

Per l'estensione della copertura principale:

- per gli incidenti verificatisi durante la guida del veicolo finanziato da parte del Conducente Autorizzato dall'Aderente, oltre ai documenti richiesti sopra per la copertura principale, il Conducente Autorizzato dovrà fornire un valido documento di identità (o altro documento equivalente, ad es. il passaporto) e una patente di guida valida al momento del sinistro.
- Certificato di Pronto Soccorso;

per la **garanzia di Invalidità Permanente da Infortunio**:

Per la copertura principale:

- Il Modulo per la denuncia del Sinistro da richiedere all'Assicuratore debitamente compilato e firmato;
- copia del verbale stilato dall'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, Polizia o Carabinieri o Autorità Giudiziaria) relativo all'evento che ha causato l'Infortunio, se disponibile;
- copia del certificato di Invalidità Permanente (di grado non inferiore al 60%) rilasciato dall'autorità competente;
- copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato;
- copia dei certificati medici sul decorso delle lesioni fino al conseguimento dell'Invalidità Permanente da Infortunio;

Per l'estensione della copertura principale:

- per gli incidenti verificatisi durante la guida del veicolo finanziato da parte del Conducente Autorizzato dall'Aderente, oltre ai documenti richiesti sopra per la copertura principale, il Conducente Autorizzato dovrà fornire un valido documento di identità (o altro documento equivalente, ad es. il passaporto) e una patente di guida valida al momento del sinistro.
- Certificato di Pronto Soccorso;

Per la **garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio:**

Per la copertura principale:

- Il Modulo per la denuncia del Sinistro da richiedere all'Assicuratore debitamente compilato e firmato;
- copia del verbale stilato dall'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, Polizia o Carabinieri o Autorità Giudiziaria) relativo all'evento che ha causato l'Infortunio, se disponibile;
- fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato;
- successivamente, sino a guarigione avvenuta, copia dei certificati medici sul decorso delle lesioni. Tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'Assicuratore.

Per l'estensione della copertura principale:

- per gli incidenti verificatisi durante la guida del veicolo finanziato da parte del Conducente Autorizzato dall'Aderente, oltre ai documenti richiesti sopra per la copertura principale, il Conducente Autorizzato dovrà fornire un valido documento di identità (o altro documento equivalente, ad es. il passaporto) e una patente di guida valida al momento del sinistro.
- Certificato di Pronto Soccorso;

L'Assicuratore si impegna a liquidare gli Indennizzi entro 30 giorni dalla conclusione della gestione del Sinistro per mezzo della Contraente.

Avvertenza: in ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione, anche in caso di decesso dell'Aderente/Assicurato, o di prevedere accertamenti di diversa natura.

In conformità alla Legge n. 193/2023 e al Provvedimento IVASS n. 169/2026, l'Assicuratore non richiederà né valuterà informazioni, documentazione o accertamenti volti a rivelare patologie oncologiche pregresse il cui trattamento attivo si sia concluso, senza recidive, da oltre i termini di legge (10 anni; 5 anni se insorte prima dei 21 anni; ovvero ulteriori termini ridotti previsti dalla tabella ministeriale). Sono altresì vietate richieste indirette o simili, che possano consentire di dedurre tali condizioni pregresse.

12. COMUNICAZIONI, ELEZIONI DI DOMICILIO

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato relative all'Assicurazione dovranno essere inviate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Assicuratore presso:

Stellantis Insurance Europe Ltd, c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A. in Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO).

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente e all'Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da questi al momento della sottoscrizione.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle Parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra Parte.

13. SANZIONI INTERNAZIONALI

Il presente Contratto sarà privo di effetto allorché la sua esecuzione, il pagamento di un Sinistro o la fornitura di qualsiasi prestazione o servizio da esso previsto possa esporre l'Assicuratore ad una qualsiasi sanzione, restrizione o proibizione secondo risoluzioni e/o sanzioni commerciali e/o economiche dell'ONU, oppure secondo leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto di assicurazione è regolato dalla Legge Italiana.

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro del luogo in cui l'Aderente risiede o ha eletto domicilio.

15. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, la Contraente si obbliga a consegnare, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, il Set Informativo.

La Contraente si impegna a comunicare agli assicurati le informazioni richieste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili in caso di eventuali trasferimenti di agenzia ed operazioni societarie straordinarie.

16. PRESCRIZIONE E DECADENZA DAI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti dell'Assicurato (persona nell'interesse della quale è sottoscritto il Contratto) derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

17. RECLAMI

Reclami indirizzati all'Assicuratore.

Eventuali reclami relativi alla Polizza dovranno essere presentati per iscritto dall'interessato al seguente indirizzo postale:

Stellantis Insurance Europe Ltd, c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A. in Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO),

oppure per e-mail al Responsabile dei Reclami all'indirizzo: stellantis-complaints@stellantis.com

L'Assicuratore s'impegna a comunicare per iscritto l'avvenuto ricevimento del reclamo non appena ricevuto e a rispondere e definitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo esame. Nel caso in cui l'analisi del reclamo non sia completata entro 15 giorni dalla sua ricezione, l'Assicuratore informerà il reclamante su:

- i. le cause del ritardo;
- ii. il nuovo termine temporale previsto per la risoluzione del reclamo.

Reclami indirizzati all'OAFS

Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo l'esponente potrà rivolgersi all'Autorità di vigilanza maltese The Office of the Arbiter for Financial Services istituita ai sensi del Arbiter for Financial Services Act (Cap.555) sito in N/S in Regional Road, Msida MSD 1920, Malta.; oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo: <https://www.financialarbiter.org.mt/>

Reclami Indirizzati all'IVASS

Qualora l'Assicurato non riceva alcuna risposta al suo reclamo oppure ritenga che la risposta non sia soddisfacente, può scrivere all'**IVASS** - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42.133.745 - 06.42.133.353) oppure mediante PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it, riportando chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante; numero di telefono;
- identificazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

- breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo ed ogni documento utile a supporto dello stesso (copia del reclamo inviato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro ricevuto da quest'ultima, unitamente all'eventuale documentazione utile a descrivere meglio le relative circostanze).
- Si fa presente che per inviare un reclamo all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito internet www.ivass.it/comepresentareunreclamo.

In ogni momento, l'Assicurato si riserva il diritto di presentare qualsiasi reclamo relativo alla presente Polizza davanti ai Tribunali del proprio luogo di residenza. Questa iniziativa non pregiudica il diritto dell'Assicurato ad intraprendere altre azioni legali.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“**GDPR**”), forniamo di seguito l’Informativa relativa al trattamento dei dati personali (intendendosi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale) forniti direttamente dall’Assicurato/dall’Aderente o da suoi aventi causa (nel prosieguo anche solo “**Assicurato**” o l’ “**Interessato**”) o da terzi autorizzati dall’Assicurato e/o dai suoi aventi causa che sarà svolto nell’ambito della gestione ed esecuzione della Polizza.

1. Titolare del trattamento

1.1 Il Titolare del trattamento è:

Stellantis Insurance Europe Limited società con Direzione generale e sede sociale in 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta’ Xbiex, XBX 1122, Malta; indirizzo di posta elettronica: stellantis-insurance@stellantis.com.

(nel prosieguo il “**Titolare**” o l’ “**Assicuratore**”).

2. Categoria di Dati trattati

2.1 Nell’ambito della gestione ed esecuzione del Contratto potranno essere trattati i seguenti Dati personali, forniti direttamente dall’Interessato all’atto dell’adesione alla Polizza: nome, cognome, denominazione sociale, codice fiscale, partita IVA, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza/sede legale, dati di polizza, veicolo e modello.

3. Finalità della richiesta del trattamento dei Dati per il soggetto interessato, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati

3.1. L’Assicuratore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, stabilisce che i Dati personali dell’Assicurato) sono trattati per le seguenti finalità:

(i) stipulare, gestire ed eseguire il Contratto (comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’acquisizione delle informazioni prima della sottoscrizione del Contratto, l’esecuzione delle operazioni sulla base degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto e per la liquidazione dei Sinistri in relazione esclusivamente al Contratto);

(ii) per soddisfare obblighi giuridici, regolamenti, normativa comunitaria o disposizioni di autorità pubbliche od organi di vigilanza o controllo e in particolare la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco, contro la frode assicurativa;

(iii) per l’analisi e controlli incrociati dei Dati dell’Assicurato con quelli dei partner dell’Assicuratore al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.

(iv) per accertare, esercitare o difendere i diritti in sede giudiziaria.

3.2. La **base giuridica** per:

-il trattamento dei Dati personali di cui alla finalità 3.1(i) è l’esecuzione del contratto (articolo 6, par. 1, lett. b) GDPR),

- il trattamento di cui alla finalità 3.1(ii) è l’obbligo di legge;

- il trattamento di cui alla finalità 3.1(iii) è lo specifico consenso dell’Assicurato/Aderente;

- il trattamento di cui alla finalità 3.1(iv) è il legittimo interesse del Titolare ad esercitare o difendere i propri diritti in sede giudiziaria, sul quale si ritiene che non prevalga alcun diritto, interesse o libertà fondamentale dell’Assicurato/Aderente.

3.3. Le summenzionate finalità necessitano del trattamento dei Dati personali di ciascun Assicurato. Il conferimento dei Dati personali non è obbligatorio. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 3.1(i), 3.1(ii) e 3.1(iv) pur se legittimo, potrebbe compromettere l’instaurazione e/o la normale esecuzione del rapporto contrattuale, mentre il mancato conferimento dei dati per la finalità di cui al paragrafo 3.1(iii) non avrà alcuna conseguenza sulla possibilità di stipulare e gestire la Polizza ma non sarà possibile analizzare e valutare i Dati dell’Assicurato/Aderente.

4. Modalità del trattamento dei Dati

4.1 I Dati dell’Assicurato/Aderente sono trattati (durante la raccolta, la conservazione, l’uso, la notifica alle parti e alle autorità pubbliche e agli organi di vigilanza) mediante strumenti manuali, informatici ed elettronici automatizzati, per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti come meglio

specificato al paragrafo 8 “Tempi di conservazione” che segue. Per garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati e prevenirne la perdita, l’uso illecito o improprio e gli accessi non autorizzati, l’Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati.

4.2 I Dati non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato.

5. Comunicazione dei Dati

5.1. Per le finalità indicate al paragrafo 3 che precede, i Dati personali saranno trattati da coloro che sono all’interno dell’organizzazione dell’Assicuratore (ad es. dipendenti dei seguenti uffici: Amministrazione, Procurement, Finanza) o all’esterno della stessa (ad es. soggetti che offrono assistenza legale, IT o servizi di spedizione, di controllo e vigilanza dell’Assicuratore) e, in ogni caso, da coloro che sono responsabili del trattamento – nell’esercizio delle loro funzioni – e che possono venire a conoscenza dei Dati personali dell’Assicurato. Tali soggetti sono designati per iscritto dall’Assicuratore quali Responsabili del trattamento dei dati o Incaricati al trattamento dei dati.

5.2. I Dati personali raccolti per il raggiungimento esclusivamente per le finalità indicate al paragrafo 3 che precede possono anche essere comunicati:

a) nell’ambito delle rispettive competenze, a persone fisiche o giuridiche che si occupano dei sistemi informatici dell’Assicuratore e/o a terzi che svolgono servizi specifici per conto dell’Assicuratore (ad es. assistenza legale, IT, servizi di elaborazione e trasmissione delle informazioni ai/dai clienti anche mediante call center; servizi di archiviazione della documentazione, assistenza ai clienti, gestione e controllo delle frodi, obblighi di vigilanza, revisione e certificazione dell’attività dell’Assicuratore anche nell’interesse del cliente, consulenza, recupero crediti, servizi bancari, finanziari o assicurativi);

b) alle parti che costituiscono la cosiddetta “filiera assicurativa” (ad es. intermediari, riassicuratori, coassicuratori);

c) alle parti che distribuiscono prodotti e servizi dell’Assicuratore;

d) alle società appartenenti al Gruppo Stellantis e a Santander Consumer Finance Group e ad essi collegate o da essi controllate;

e) Stellantis Financial Services Italia S.p.A.;

f) medico di Stellantis Insurance Europe Ltd.

5.3. I soggetti a cui i Dati personali dell’Assicurato possono essere comunicati sono inseriti in un elenco aggiornato disponibile presso la sede legale dell’Assicuratore.

Tali soggetti utilizzeranno i Dati ricevuti in qualità di “Titolari autonomi del trattamento dei dati” salvo il caso in cui siano designati dall’Assicuratore “Responsabile del trattamento dei dati”.

6. Trasferimento dei Dati

6.1. I dati del(i) richiedente(i) potrebbero essere comunicati a destinatari situati in Paesi terzi che non sono membri dell’Unione Europea. Questi trasferimenti dei dati sono regolati dalle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea che ha riconosciuto che detti Paesi offrono un livello adeguato di protezione dei dati, o da adeguate garanzie come le norme vincolanti d’impresa (Binding Corporate Rules - BCR) o le clausole contrattuali tipo (Standard Contractual Clauses - SCC) adottate o approvate dalla Commissione Europea. Il(I) richiedente(i) ha (hanno) il diritto di richiedere una copia di tali garanzie contattando il responsabile della protezione dei dati (DPO).

7. Tempi di conservazione

7.1. I Dati dell’Assicurato per le finalità di cui al paragrafo 3.1(i), 3.1(ii), 3.1(iii) e 3.1(iv) saranno conservati per la durata necessaria per la gestione della Polizza che non eccederà i 10 (dieci) anni successivi dalla scadenza della Polizza o dall’ultima comunicazione con il cliente a seconda di quale dei due eventi si è verificato per ultimo, fatti salvi i casi in cui l’ulteriore conservazione non sia giustificata da ulteriori esigenze di legge, da contenzioni e/o da richieste dell’autorità competenti.

8. Diritti dell’Assicurato

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b), c) e d) e 15-22 del GDPR, l’Assicurato:

a) ha il diritto di chiedere l’**accesso** ai propri Dati personali unitamente a indicazioni relative alla finalità del trattamento, alla categoria dei dati personali trattati, ai soggetti o categorie di soggetti ai quali essi sono stati o saranno comunicati (con indicazione dell’eventualità in cui tali soggetti siano situati in paesi terzi o siano organizzazioni internazionali), quando possibile, al periodo di conservazione dei dati personali o ai criteri utilizzati per determinare tale periodo, all’esistenza dei propri diritti di rettifica e/o cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento, al diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, all’origine dei dati, all’esistenza e alla logica applicata in caso di processo decisionale automatizzato.

Qualora eserciti tale diritto e salvo diverse indicazioni, l'Assicurato riceverà una copia in formato elettronico dei propri Dati personali che formano oggetto di trattamento.

b) ha inoltre diritto di ottenere:

- i. la **rettifica** dei propri Dati personali, qualora gli stessi risultino inesatti o incompleti;
 - ii. la **cancellazione** dei propri Dati personali, qualora sussista una delle condizioni di cui all'art. 17 del GDPR (ad esempio: i dati personali non risultano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, l'Assicurato decide di revocare il proprio consenso al trattamento – ove questo ne rappresenti la base giuridica – e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento stesso, l'Assicurato si oppone al trattamento e non prevalga altro interesse legittimo del Titolare, i dati personali dell'Assicurato sono trattati illecitamente);
 - iii. la **limitazione** del trattamento dei Dati personali che riguardano l'Assicurato 1) per il tempo necessario al Titolare ad appurare l'esattezza dei dati personali dell'Assicurato (nel caso in cui Lei l'abbia contestata), o 2) qualora il trattamento dei dati personali risulti illecito e l'Assicurato chieda, in luogo della cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del relativo trattamento, o 3) quando il Titolare non abbia più bisogno dei dati personali dell'Assicurato ma gli stessi siano per l'Assicurato necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, o, infine, 4) per il tempo necessario a valutare l'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'Assicurato, qualora l'Assicurato si sia opposto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del punto c) che segue;
 - iv. i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati (cd. diritto alla **portabilità dei dati**). Se di interesse dell'Assicurato, potrà chiedere al Titolare di trasmettere i propri Dati direttamente all'altro titolare, se ciò risulterà tecnicamente fattibile.
- c) ha inoltre diritto di **opporsi** al trattamento dei propri Dati, qualora tale trattamento sia effettuato ai sensi dell'art. 6.1 lett. e) (i.e. per l'esecuzione di un compito pubblico di cui è investito il Titolare) o lett. f) (i.e. per perseguire un legittimo interesse del Titolare) del GDPR, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti del Titolare a procedere al trattamento, ai sensi dell'art. 21 del GDPR.
- d) ha il diritto di **revocare in ogni momento il consenso** prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento dei propri Dati basato sul consenso ed effettuato prima della revoca.
- e) qualora effettuato, ha il diritto di **non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato**, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che indica in modo analogo significativamente sulla sua persona, avendo altresì il diritto di **ottenere l'intervento umano** da parte del titolare, di **esprimere la propria opinione** e di **contestare la decisione**.
- f) qualora non sia soddisfatto del trattamento dei propri Dati dal Titolare effettuato, ha il diritto di **proporre un reclamo** al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale di tale autorità (www.garanteprivacy.it).
- g) Le eventuali rettifiche o cancellazioni dei Dati dell'Assicurato o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'Assicurato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno dal Titolare **comunicare a ciascuno dei destinatari** cui saranno stati eventualmente trasmessi i Dati dell'Assicurato in conformità alla presente informativa.

9. Ulteriori informazioni: Data Protection Officer (DPO) e esercizio dei diritti dell'interessato

L'esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Il Titolare potrebbe richiedere all'Assicurato di verificare l'identità dello stesso prima di intraprendere ulteriori azioni a seguito della richiesta.

L'Assicurato può ricevere ulteriori informazioni ed esercitare i propri diritti inviando un'email a stellantisinsurance-privacy@stellantis.com o per posta scrivendo a: Data Protection Officer, Stellantis Insurance Europe Ltd, 53, MIB House, Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122.

L'Interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente, che in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").

